

Documento di Ricerca n. 234

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE SRL

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire alle Associate alcuni orientamenti interpretativi in ordine all'art. 2477 del Codice Civile, avente ad oggetto la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

Il presente Documento di Ricerca sostituisce il Documento di Ricerca n. 172R (Ottobre 2014) che è stato aggiornato per tenere conto delle variazioni apportate all'art. 2477 del Codice Civile dall'art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il "**Codice della Crisi**"), come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55 (il "**Decreto Sblocca Cantieri**"), così come ulteriormente modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (il "**Decreto Milleproroghe**").

Si precisa che esula dal presente Documento di Ricerca la trattazione dei compiti e delle responsabilità assegnati dall'art. 14 del Codice della Crisi agli organi di controllo e ai revisori nell'ambito delle procedure di allerta.

Aprile 2020

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.

PREMESSA

Il presente Documento di Ricerca sostituisce il Documento di Ricerca n. 172R (Ottobre 2014) che è stato aggiornato per tenere conto delle variazioni apportate all'art. 2477 del Codice Civile dall'art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il "**Codice della Crisi**"), come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55 (il "**Decreto Sblocca Cantieri**"), così come ulteriormente modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (il "**Decreto Milleproroghe**").

Per quanto qui rileva, si segnala che le novità introdotte all'art. 2477 del Codice Civile dal Codice della Crisi hanno avuto ad oggetto, in particolare, la riduzione delle soglie quantitative al superamento delle quali diventa obbligatoria la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore.

Si tratta di profili che non hanno impatti diretti sull'oggetto del presente documento. Pertanto, l'aggiornamento del Documento di Ricerca n. 172R, da un lato tiene conto delle novità legislative riguardanti le soglie previste dall'art. 2477 del Codice Civile e, dall'altro lato, conferma gli orientamenti interpretativi in precedenza formulati da ASSIREVI in ordine alla natura dei controlli esercitati dal collegio sindacale (ovvero dal sindaco unico) o dal revisore (ovvero dalla società di revisione) nell'ambito delle S.r.l..

Si precisa, in ogni caso, che esula dal presente Documento di Ricerca la trattazione dei compiti e delle responsabilità assegnati dall'art. 14 del Codice della Crisi agli organi di controllo e ai revisori nell'ambito delle procedure di allerta.

1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire alle Associate alcuni orientamenti interpretativi in ordine all'art. 2477 del Codice Civile, avente ad oggetto la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

L'analisi che segue è peraltro limitata a quegli aspetti che, per i loro risvolti pratici, appaiono più rilevanti al fine dello svolgimento dell'attività di revisione legale e, in particolare, in relazione al conferimento degli incarichi nelle società a responsabilità limitata.

2. L'ASSETTO DEI CONTROLLI NELLE S.R.L. A SEGUITO DELLE RECENTI RIFORME LEGISLATIVE

Va preliminarmente ricordato che il testo dell'art. 2477 del Codice Civile ha subito, a più riprese, numerose modifiche da parte del Legislatore.

In particolare, come noto, la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (la "**Legge di Stabilità**") ha introdotto nell'ordinamento societario nazionale la figura del "sindaco unico"¹.

L'art. 2477 del Codice Civile ha poi subito diverse ulteriori integrazioni e variazioni, prima ad opera del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 (recante "*disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile*")² e, successivamente, per effetto del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (il "**Decreto Semplificazioni**")³.

All'esito delle modifiche normative sopra richiamate, le linee essenziali della nuova disciplina in materia di controlli societari sono risultate le seguenti:

- (i) nelle società per azioni, non è possibile, in nessun caso ed indipendentemente dalle caratteristiche della società interessata, la nomina di un sindaco unico, dovendosi necessariamente procedere, come già nel regime precedente alla promulgazione della Legge di Stabilità, alla nomina del collegio sindacale (cfr. art. 2397 del Codice Civile). Rimane inoltre fermo quanto previsto dall'art. 2409-bis del Codice Civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il D.Lgs. 39/2010) in materia di revisione legale dei conti;
- (ii) nelle società a responsabilità limitata la nomina, quale organo di controllo, del sindaco unico, in luogo del collegio sindacale, è sempre possibile in virtù del riformato art. 2477 del Codice Civile⁴;
- (iii) sempre nelle sole società a responsabilità limitata, in alternativa alla nomina dell'organo di controllo, unipersonale o collegiale, è prevista la possibilità di nominare un "*revisore*" (persona fisica o società di revisione).

Successivamente, a metà del 2014 è stato emanato dal Governo il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 116 (il "**Decreto Competitività**"). In particolare, l'art. 20, comma 8 del Decreto Competitività ha previsto l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2477 del Codice Civile (il quale disponeva che la "*nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni*"), nonché alcune modifiche di mero coordinamento ai commi terzo e sesto del medesimo articolo⁵. Peraltro, le variazioni introdotte dal provvedimento in

¹ Cfr. art. 14, commi 13 e 14, Legge di Stabilità.

² Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 10, il quale, tra l'altro, ne ha sostituito il titolo originario con quello di "*Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile*".

³ Cfr. art. 35 Decreto Semplificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato in G.U. 6 aprile 2012, n. 82, S.O. n. 69.

⁴ Si vedano in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 2477 del Codice Civile.

⁵ L'art. 20, comma 8 del Decreto Competitività dispone inoltre che, per effetto delle modifiche dallo stesso apportate all'art. 2477 del Codice Civile, "*la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca*".

questione non hanno avuto impatti sostanziali sulle linee essenziali della disciplina appena riepilogate⁶.

Come anticipato, con il Codice della Crisi, l'art. 2477 del Codice Civile è stato oggetto di ulteriori interventi, in particolare relativi alla riduzione dei limiti dimensionali previsti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle S.r.l..

Il novellato comma 2, lett. c) dell'art. 2477 del Codice Civile prevede, in effetti, che siano tenute alla nomina dell'organo di controllo o del revisore le S.r.l. che abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- (ii) ricavi di vendite e prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità⁷.

Restano viceversa invariate le lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 2477 del Codice Civile, ai sensi delle quali sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, rispettivamente, le S.r.l. che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi (e non più due), non è superato alcuno dei limiti previsti all'art. 2477, comma 2, lett. c), del Codice Civile.

È stato altresì previsto, all'art. 2477, comma 5, del Codice Civile, che, in caso di inerzia da parte dell'Assemblea, il Tribunale può provvedere in via sostitutiva alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, non solo su proposta di qualsiasi interessato, ma anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese⁸.

⁶ Per un quadro degli interventi legislativi sull'art. 2477 del Codice Civile, cfr., tra i vari contributi, la ricostruzione operata da G. GUERRIERI, *Il collegio sindacale ed il sindaco unico nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2018, pagg. 228 e ss.; N. ABRIANI, *Commento sub art. 2477 c.c.*, in *Commentario del Codice Civile* diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, pagg. 641 e ss.; O. CAGNASSO, *Revoca dei sindaci di S.r.l. per il venir meno dell'obbligatorietà del controllo*, in *Giur. it.*, 2015, pag. 1149; CONFINDUSTRIA, *Circolare n. 19510 (Società di capitali. La disciplina dei controlli nelle Srl dopo la Legge di Stabilità e il DL Semplificazioni)*, 6 aprile 2012, §1.

⁷ Si ricorda che le soglie originariamente previste dal Codice della Crisi erano le seguenti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro; ricavi di vendite e prestazioni pari a 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità. Dette soglie sono entrate in vigore il 16 marzo 2019 e le società interessate si sarebbero dovute adeguare nei 9 mesi successivi. Le attuali soglie introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri sono invece entrate in vigore a partire dal 18 giugno 2019, ferma la necessità di provvedere al relativo adeguamento nel medesimo termine di 9 mesi decorrente dal 16 marzo 2019.

⁸ Per completezza, si segnala che alle novità normative che interessano l'art. 2477 del Codice Civile sotto il profilo della nomina dell'organo di controllo e del revisore, come riportate nel testo, si aggiunge quella legata all'estensione dell'applicabilità dell'art. 2409 del Codice Civile alle S.r.l. anche se prive di organo di controllo. Con tale modifica il Legislatore ha inteso eliminare le incertezze interpretative circa l'applicabilità della norma in questione anche alle S.r.l., attribuendo espressamente ai soci che rappresentano un decimo del capitale sociale e al Collegio Sindacale la legittimazione a tale iniziativa. È viceversa da escludersi che la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2409 Codice Civile possa competere ai revisori, ancorché la società sia priva dell'organo di controllo. Sul punto, si veda anche ASSONIME, *Circolare n. 19 del 2 agosto 2019, Le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta*, pag. 93; G. FICHERA, *Riforma crisi d'impresa: le modifiche al codice civile*, in *Quotidiano giuridico Pluris*, dicembre 2017.

La norma prevedeva che le nomine previste dal nuovo art. 2477 del Codice Civile fossero effettuate entro il termine del 16 dicembre 2019⁹.

La Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato il suddetto termine, stabilendo che le nomine siano da effettuarsi "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile"¹⁰.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio il termine ordinario è fissato in 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Lo stesso comma dispone che "lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società".

In base alle nuove disposizioni le società dovranno quindi provvedere al conferimento dell'incarico, al più tardi, entro il 29 aprile 2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio ex art. 2364, secondo comma, secondo periodo del Codice Civile, entro il 28 giugno 2020.

Al riguardo, va segnalato che, per far fronte all'emergenza determinata dalla diffusione in Italia del Coronavirus, il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il c.d. "Decreto Cura Italia").

Detto Decreto ha esteso la facoltà di convocare l'assemblea ordinaria di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, a prescindere dalla specifica previsione statutaria in tal senso e dalla sussistenza degli ulteriori presupposti individuati nel secondo paragrafo del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile¹¹.

Secondo Assonime, l'utilizzo del termine più ampio non deve dunque essere motivato da parte della società e lo stesso termine deve intendersi riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea, con la possibilità, per le società, di arrivare a fine luglio in seconda convocazione¹².

⁹ Cfr. A. BUSANI, *Adeguamento degli statuti entro il 16 dicembre 2019*, in *I nuovi controlli nelle società*, in *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*, 27 marzo 2019.

¹⁰ Vedi articolo 8, comma 6-sexies, Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n.162.

¹¹ In particolare, ai sensi dell'art. 106, primo comma, del Decreto Cura Italia "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio". Il settimo comma della medesima norma prevede che l'art. 106 del Decreto Cura Italia si applica "alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19".

¹² Cfr. ASSONIME, Circolare del 18 marzo 2020, *Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)*, pag. 1.

In ogni caso, trattandosi di primo incarico di revisione, è opportuno ricordare che il revisore è chiamato a considerare i criteri per l'accettazione dell'incarico ai sensi del principio ISA (Italia) 220 *Controllo della qualità dell'incarico di revisione del bilancio* il quale, richiamando l'ISQC 1, prevede che il revisore acquisisca le informazioni considerate necessarie nelle circostanze prima di accettare un incarico con un nuovo cliente¹³. Tenuto conto dei termini particolarmente estesi per il conferimento dell'incarico, come consentiti dal Decreto Milleproroghe, il responsabile della revisione dovrebbe valutare preliminarmente, sin dalla fase di accettazione del nuovo cliente, la disponibilità di adeguate evidenze probative necessarie per lo svolgimento delle procedure su particolari poste del bilancio come, ad esempio, le giacenze iniziali di magazzino. A questi fini, pertanto, si segnalano le linee guida specifiche del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 510 *Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura*.

Il terzo comma dell'art. 379 del Codice della Crisi, relativo alla prima applicazione delle disposizioni – come modificate dal Decreto Milleproroghe – specifica che i bilanci sulla base dei quali verificare la sussistenza dei limiti dimensionali sopra ricordati sono quelli relativi ai due esercizi approvati precedentemente al termine ultimo fissato per il conferimento dell'incarico (ad esempio, per una società il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre, gli esercizi che si siano chiusi, di norma, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019). In questo esempio, il primo bilancio da sottoporre a controllo legale sarebbe, pertanto, quello relativo all'esercizio che chiude al 31 dicembre 2020. Prima dell'intervento del Decreto Milleproroghe i *“due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”* da valutare ai fini della nomina erano invece da individuarsi negli esercizi 2017 e 2018.

La modifica del termine di legge operata da ultimo dal Decreto Milleproroghe apre la questione della gestione degli incarichi già assegnati entro il precedente termine del 16 dicembre 2019. Con riferimento a tali incarichi occorre anzitutto effettuare un'attenta disamina delle delibere assembleari di conferimento degli stessi per valutare le diverse situazioni che si possono prospettare.

a) Ad esempio, potrebbe verificarsi il caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito per il triennio 2019/2021 in virtù del superamento, per gli esercizi 2017 e 2018, dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma del Codice Civile. In tale fattispecie il conferimento stesso non sarebbe allineato alla nuova disciplina dell'art. 379 del Codice della Crisi (che ora prende in considerazione gli esercizi 2018 e 2019). In tale ipotesi, infatti, risulterebbe venuto meno il presupposto normativo dell'intervenuto conferimento dell'incarico. Sussisterebbero dunque, salvo quanto indicato alla successiva lett. b, i presupposti per l'esercizio dell'interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e dal Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 (il **“D.M. 261/2012”**), vale a dire tramite revoca per giusta causa, dimissioni o risoluzione consensuale. In proposito, si rileva che l'art. 8 del D.M. 261/2012 stabilisce che *“in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata”*.

¹³ ISA (Italia) 220 par. A8.

La norma appena richiamata, dunque, impone un obbligo di *cooling-off* nel caso in cui la cessazione anticipata dell'incarico sia conseguenza di una revoca da parte della società o delle dimissioni del revisore. Analogo obbligo non è invece previsto per l'ipotesi di risoluzione consensuale dell'incarico: in questa circostanza, quindi, la società potrà nuovamente procedere ad incaricare della revisione legale dei propri conti il revisore cessato¹⁴. Tale facoltà non parrebbe infatti preclusa dal mero dato letterale dell'art. 7, secondo comma del D.M. 261/2012, ove si prevede di "*conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione*". In tal senso si è ampiamente orientata la prassi dal 2012 a seguire.

Alla luce di quanto sopra, gli incarichi conferiti entro il 16 dicembre 2019 per il triennio 2019/2021 potranno essere oggetto di risoluzione consensuale tra le parti ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. 39/2010 e 7 del D.M. 261/2012. In proposito, il D.M. 261/2012 prevede che "*l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione.*" Nelle circostanze in oggetto, in cui l'interruzione anticipata dell'incarico è motivata dal venire meno del presupposto normativo per l'emissione della relazione di revisione, occorre formalizzare al più presto e comunque prima dei 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio 2019, l'accordo tra amministratori e revisori. Detta assemblea si troverà dunque a prendere atto dell'assenza dei presupposti normativi e potrà deliberare la risoluzione dell'incarico e il contestuale conferimento di un nuovo incarico allo stesso revisore in conformità alla nuova disciplina di cui all'art. 379 del Codice della Crisi. Ovviamente, la società potrà in ogni caso procedere a convocare un'assemblea ad hoc per la delibera di risoluzione dell'incarico di revisione e di conferimento del nuovo incarico anticipatamente rispetto a quella di approvazione del bilancio 2019.

b) Potrà altresì accadere che si presentino anche casi nei quali una società, pur non più tenuta alla revisione legale del bilancio per l'esercizio 2019 alla luce della nuova disciplina dell'art. 379 del Codice della Crisi, ritenga comunque di voler applicare, in relazione a detto esercizio, l'art. 2477, primo comma del Codice Civile secondo cui "*l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. [...]*". In detta circostanza, la Società avrà cura che tale volontà emerga in sede assembleare, quantomeno in occasione dell'approvazione del bilancio 2019. Nella medesima occasione, la società dovrà altresì valutare la sussistenza o meno del superamento dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma, del Codice Civile in relazione agli esercizi 2019 e 2018 e i conseguenti effetti in termini di applicabilità dell'art. 379 del Codice della Crisi con riguardo al bilancio relativo all'esercizio 2020.

Riepilogate in sintesi le principali modifiche attinenti alla nomina degli organi di controllo e le relative tempistiche di entrata in vigore, si ricorda che l'attuale art.

¹⁴ Tale impostazione è confermata dalla Circolare Assonime n. 19/2013 ove si legge che "*Il regolamento stabilisce infatti che, in caso di dimissioni o di revoca, il revisore legale o la società di revisione possano assumere un nuovo incarico presso la medesima società solo dopo che sia trascorso almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata. La previsione non si occupa dell'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto. Da ciò si deve desumere che, in caso di risoluzione consensuale, il revisore o la società di revisione potranno assumere un nuovo incarico presso la società senza attendere il decorso di alcun periodo di tempo*" (cfr. pag. 17 e, nello stesso, cfr. in dottrina, R. FORMISANI, *Revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti*, in NLCC, 2013, pag. 1351).

2477 del Codice Civile continua a prevedere, come già in passato, un'ipotesi di nomina facoltativa ed una di nomina obbligatoria dell'organo di controllo. Il testo dell'articolo in esame concede però la possibilità all'autonomia privata di optare tra la nomina di un organo di controllo (unipersonale o collegiale) o quella di un "revisore".

Al comma 1 dell'articolo 2477 del Codice Civile, che riguarda *prima facie* l'ipotesi di nomina facoltativa (ma presenta, a nostro avviso, come confermato da alcuni commentatori, una portata generale¹⁵, valida anche per le ipotesi di nomina obbligatoria), come già anticipato, è stabilito che l'atto costitutivo "può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, **la nomina di un organo di controllo o di un revisore**". Analogamente, per i casi di istituzione obbligatoria il comma 2 fa riferimento alla nomina "dell'organo di controllo o del revisore" (ma si veda anche il comma 5).

In altri termini, dal dato letterale dell'art. 2477 del Codice Civile emergerebbe la possibilità nelle S.r.l. di optare tra diverse possibili strutture di controllo: solo interno (nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale), solo esterno (nomina di un revisore, che svolga la sola revisione legale), ovvero interno ed esterno (nomina sia dell'organo di controllo, sia del revisore).

Ne deriva insomma come il Legislatore abbia anche di recente confermato che il sistema dei controlli nelle S.r.l. è improntato a principi di elevata flessibilità, senza imporre, quindi, una soluzione predefinita¹⁶.

3. ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE IN RELAZIONE ALL'ART. 2477 DEL CODICE CIVILE

3.1. La scelta del soggetto deputato ai controlli (organo di controllo o revisore) implica una differente natura del controllo in concreto esercitato dallo stesso

Già prima dell'emanazione del Codice della Crisi, la dottrina, così come gli ordini professionali e le associazioni di categoria, avevano sollevato molteplici questioni interpretative in commento alla disciplina dell'art. 2477 del Codice Civile, valide ancora oggi e ritornate di attualità¹⁷. In particolare, ci si interroga sulle conseguenze

¹⁵ Cfr. L. NAZZICONE, *Commento sub art. 2477 c.c.*, in *Codice delle società* diretto da L. Nazzicone, Milano, 2018, pag. 1322; F. FANTI, *Il principio di inamovibilità del collegio sindacale nel contesto della nuova autonomia normativa delle S.r.l.*, in *Le Società*, 2014, pag. 1223; I. DEMURO, *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni*, in *Giur. comm.*, 2012, pag. 597; CONFINDUSTRIA, *op. cit.*, v. § *L'oggetto dei controlli* ove si afferma che "alcune statuizioni contenute al co. 1 hanno portata generale, cioè sono applicabili anche alle ipotesi di nomina obbligatoria, di cui ai comma successivi".

¹⁶ Cfr. G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 228; N. ABRIANI, *op. cit.*, pag. 656; CONFINDUSTRIA, *op. cit.*, v. § *I soggetti attivi dei controlli*.

¹⁷ Cfr. L. NAZZICONE, *op. cit.*, pag. 1323; N. ABRIANI, *op. cit.*, pagg. 653 e ss.; M. VERBANO, *Commento sub art. 2477*, in *Commentario breve al codice civile* a cura di G. Cian, Milano-Padova, 2018, pag. 3056; I. DEMURO, *op. cit.*, pagg. 597-598; C. FIENGO, *op. cit.*, pagg. 746 e ss.; G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 229 e ss.; F. FANTI, *op. cit.*, pag. 1223 ; CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*; ASSONIME, *Il Caso 3/2012 e Circolare n. 6 del 7 marzo 2012*; CNDCEC, *Nota interpretativa, aprile 2012*; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 124*, 3 aprile 2012; ODCEC DI MILANO, ROMA E TORINO, *I nuovi controlli nelle SRL: osservazioni critiche*, maggio 2012.

che possano derivare dalla scelta di optare per un controllo solo interno (quello dell'organo di controllo, monocratico o collegiale) ovvero solo esterno (quello del revisore) sotto il profilo della natura e del contenuto del controllo esercitato.

In proposito, appare condivisibile la tesi di chi, ritenendo che il Legislatore abbia inteso offrire all'autonomia privata la facoltà di scegliere tra organo di controllo interno o revisore (esterno) in termini di elevata elasticità¹⁸, ha sostenuto che la decisione in ordine all'una o all'altra opzione comporti non solo un mutamento del soggetto deputato al controllo, ma anche una diversa scelta circa la natura e l'oggetto dei controlli cui si intende sottoporre la società¹⁹.

Ad avviso di ASSIREVI, infatti, qualora una società a responsabilità limitata proceda alla nomina del solo revisore, a quest'ultimo competerà la sola attività di revisione legale, mentre non potrà in nessun caso ritenersi che rientri fra i suoi compiti il controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile. Diversamente, se la scelta ricadrà sull'organo di controllo, quest'ultimo svolgerà al contempo il controllo sulla gestione e, al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile e 16, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, nonché in assenza del revisore esterno, anche la revisione legale.

Le ragioni di tale impostazione si ricavano, innanzitutto, da un semplice raffronto tra la normativa di riferimento dell'organo di controllo, da un lato, e quella del revisore, dall'altro.

Nel caso in cui venga nominato l'organo di controllo, anche unipersonale, trova infatti applicazione, per espressa previsione dell'art. 2477, comma 4, del Codice Civile, la disciplina del collegio sindacale nella società per azioni. Ne consegue che all'organo di controllo delle S.r.l. saranno attribuiti sia il compito di "controllo della gestione", di cui all'art. 2403 del Codice Civile²⁰, sia, eventualmente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, quello del "controllo contabile", ossia l'attività di revisione legale del bilancio oggi disciplinata dal D.Lgs. 39/2010²¹.

Quando, invece, la società opti per la nomina del solo revisore, il controllo esercitabile da parte di quest'ultimo non potrà che essere quello tipicamente attribuito dal legislatore a tale soggetto fin dall'istituzione di tale figura con il D.P.R.

¹⁸ Cfr. ASSONIME, *Circolare 6/2012*, v. in particolare pagg. 4, 6, 7; CNDCEC, *Nota interpretativa aprile 2012*, pag. 4; CONFINDUSTRIA, *op. cit.*, v. §1, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 124*, 3 aprile 2012.

¹⁹ Cfr. L. NAZZICONE, *op. cit.*, pag. 1323; N. ABRIANI, *op. cit.*, pagg. 653 e ss.; I. DEMURO, *op. cit.*, pagg. 597-598; C. FIENGO, *op. cit.*, pagg. 746 e ss.; O. CAGNASSO, *I controlli nelle S.r.l.*, in *Giur. it.*, 2013, pag. 2442; ASSONIME, *Circolare 6/2012*, pag. 7; CNDCEC, *Nota interpretativa aprile 2012*, pagg. 4-5; CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, v. §§ I soggetti attivi dei controlli e L'oggetto dei controlli; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (cfr. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *op. cit.*, pag. 3). *Contra*, cfr. G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 229 e ss.; F. FANTI, *op. cit.*, pag. 1223; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 124*, 3 aprile 2012 e ODCEC DI MILANO, ROMA E TORINO, *I nuovi controlli nelle SRL: osservazioni critiche*, maggio 2012.

²⁰ Così, al riguardo, l'art. 2403 del Codice Civile (*Doveri del collegio sindacale*): "[1] Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. [...]".

²¹ In effetti, in proposito, può essere sottolineato come il D.Lgs. 39/2010 sia stato definito, in maniera condivisibile, il "Testo unico della revisione legale" (cfr. ASSONIME, *Circolare n. 16 del 3 maggio 2010*).

31 marzo 1975, n. 136, vale a dire quello di natura contabile²². La conferma di tale impostazione si ricava chiaramente dalla Direttiva 2006/43/CE con cui si è voluto individuare, per la prima volta, una disciplina unitaria e dettagliata dell'attività di revisione con l'obiettivo di renderla il più uniforme possibile all'interno dell'Unione Europea²³. Analogo approccio è rinvenibile, come pare logico, nel decreto di recepimento in Italia della suddetta Direttiva, vale a dire il già citato D.Lgs. 39/2010 nonché nella successiva Direttiva 2014/56/UE, recepita con il D.Lgs. 135/2016, che ha integrato e modificato il D.Lgs. 39/2010.

A ulteriore sostegno appare utile altresì ricordare che nel caso di società di revisione la disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, applicata fino all'emanazione dei regolamenti attuativi del D.Lgs. 39/2010, imponeva la limitazione dell'oggetto sociale *“alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende”*. Occorre poi osservare, in generale, che il cumulo, in capo ad un solo soggetto, delle diverse funzioni di controllo della gestione e di revisione legale è ammesso dal legislatore solamente nei termini e con i limiti stabiliti dall'art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile. Detto cumulo di funzioni si configura, pertanto, come eccezione espressa alla regola prevista dal comma 1 dello stesso art. 2409-bis del Codice Civile, vale a dire la necessaria attribuzione della revisione legale dei conti ad un soggetto, il revisore, esterno alla società.

In ogni caso, non sembra vi siano validi argomenti per ritenere che il Legislatore abbia inteso affermare che il revisore, quando nominato in luogo dell'organo di controllo, sia incaricato di svolgere, oltre alla revisione legale, anche il *“controllo della gestione”*.

Innanzitutto, ad avviso di ASSIREVI, non sarebbe percorribile l'interpretazione secondo cui, essendo possibile per il soggetto incaricato dalla legge del controllo della gestione (v. art. 2403 cod. civ.) svolgere, a certe condizioni, anche la revisione legale (cfr. art. 2409-bis, comma 2, cod. civ.), allora anche per il revisore, incaricato di quest'ultima (v. art. 2409-bis, comma 1, cod. civ. e D.Lgs. 39/2010), sarebbe possibile, specularmente, svolgere il controllo della gestione. Una simile ricostruzione, in effetti, non sarebbe sostenibile in considerazione del fatto che la previsione dell'art. 2409-bis, comma 2, cod. civ. rappresenta, come sopra chiarito, un'eccezione espressa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, alla regola generale della necessaria esternalizzazione della revisione legale. Regola che, come

²² Quest'impostazione trova consenso pressoché unanime sia tra gli operatori, sia in dottrina (quanto ai primi, v. per tutti, COMITATO REGIONALE CAMPANIA, *Massima* n. 19; ASSONIME, *Circolare* 6/2012, pag. 7, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, cfr. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *op. cit.*, pag. 3, CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA, *Massima* n.3, luglio 2013; quanto alla dottrina, cfr. tra i molti L. NAZZICONE, *op. cit.*, pag. 1323; M. VERBANO, *op. cit.*, pag. 3056; N. ABRIANI, *op. cit.*, pagg. 653 e ss.; I. DEMURO, *op. cit.*, pagg. 597-598; C. FIENGO, *op. cit.*, pagg. 746 e ss.; O. CAGNASSO, *op. cit.*, pag. 2442; C. SOTTORIVA, *La riforma del sistema dei controlli nelle S.r.l.*, in *Soc.*, 2012, pag. 1183). Non risulta invece condivisibile la diversa posizione, minoritaria, espressa da G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 229 e ss., F. FANTI, *op. cit.*, pag. 1223, nonché dal CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, con la *Massima* 124, 3 aprile 2012, dove si sostiene che sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti sarebbero entrambe attribuibili tanto all'organo di controllo quanto al revisore.

²³ Così come per il D.Lgs. 39/2010 (v. nota 21 che precede), anche per la Direttiva 2006/43/CE si è parlato di un approccio da *“testo unico”* in materia di revisione legale (cfr. M. LONATI, *I punti critici: il controllo di qualità*, in (a cura di R. D'Alessio) *Dossier Revisione Legale*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2010, pag. 75).

si chiarirà nel prosieguo *sub* 3.2, trova applicazione tanto nelle S.p.A., quanto, in virtù del nuovo testo dell'art. 2477, comma 4, cod. civ., nelle S.r.l.

Anche a voler per ipotesi seguire, per un istante, l'impostazione per cui al revisore possa essere demandata, oltre che – com'è naturale – la revisione legale dei conti, anche l'attività di controllo della gestione di cui all'art. 2403 del Codice Civile, viene da chiedersi in base a quali regole il revisore potrebbe svolgere detta attività. Va sottolineato, infatti, che non potrebbe in ogni caso farsi riferimento, a tal fine, alla normativa stabilita in tema di collegio sindacale nelle S.p.A. (che disciplina appunto il controllo della gestione), dal momento che il vigente art. 2477, comma 4, del Codice Civile stabilisce che tale disciplina trova applicazione *“nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico”*. Nessun riferimento, viceversa, è effettuato dal comma in questione al revisore, a differenza di quanto avviene nei commi precedenti dell'art. 2477 cod. civ., laddove il revisore è sempre espressamente menzionato (*“nomina dell'organo di controllo o del revisore”*)²⁴. A conferma di tale lettura, si consideri, peraltro, l'evoluzione subita dal testo dell'art. 2477, comma 4, del Codice Civile nell'iter intercorso tra la Legge di Stabilità e il Decreto Semplificazioni, che ne ha significativamente modificato il contenuto²⁵.

In secondo luogo, si consideri che l'art. 2477, comma 1, del Codice Civile, nella parte in cui dispone che l'atto costitutivo *“può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore”*, non può certo essere letto nel senso per cui l'atto costitutivo potrebbe determinare discrezionalmente competenze e poteri non solo dell'organo di controllo, ma anche, quando nominato, del revisore (stabilendo, ad esempio, che quest'ultimo svolga il *“controllo della gestione”*).

Il passaggio dell'art. 2477, comma 1, del Codice Civile appena richiamato, infatti, è chiaramente riferibile al solo organo di controllo (sindaco o collegio sindacale). La specificazione secondo cui tra le competenze e i poteri attribuibili dallo statuto sarebbe ricompresa l'attività di revisione (*“ivi compresa l'attività di revisione legale dei conti”*), d'altro canto, non avrebbe senso se riferita al revisore, in quanto si tratta di un'attività che il soggetto incaricato della revisione svolge, per così dire, per sua stessa natura²⁶.

Come ben rappresentato anche da uno dei primi commenti al Decreto Semplificazioni²⁷, l'inciso contenuto al comma 1, *“ivi compresa l'attività di revisione legale dei conti”*, presenta anche una ulteriore e significativa conseguenza interpretativa. Esso, infatti, letto congiuntamente con il comma 4, induce a concludere che, al di fuori dei casi di controllo facoltativo, nelle S.r.l. la revisione legale costituisce una tipologia di controllo minimo obbligatorio.

²⁴ Sul punto, si segnalano altresì CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (cfr. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *op. cit.*, pag. 3) e C. CERADINI, *Riforma del Sistema di Controllo delle Società di Capitali*, in *Cont. & bil.*, 2012, n. 11, pag. 72.

²⁵ Sul punto, cfr. la ricostruzione offerta da F. FANTI, *op. cit.*, pagg. 1221 e ss.; I. DEMURO, *op. cit.*, pagg. 590 e ss.; C. CERADINI, *op. cit.*, pag. 72, e, in particolare, il paragrafo intitolato *“Alternatività sindaco/revisore”*.

²⁶ Cfr. CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, v. § *L'oggetto dei controlli*.

²⁷ Cfr. CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, v. § *L'oggetto dei controlli*.

In effetti, come anticipato al paragrafo 2., il comma 1 dell'art. 2477 del Codice Civile sembra avere portata generale e non riferirsi alla sola casistica della nomina facoltativa. A supporto di tale tesi, basti considerare che l'introduzione della figura del sindaco unico, fulcro della precedente riforma della norma in commento, è menzionata esclusivamente in tale sede, pur essendo pacifico che interessi anche i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

Ciò premesso, con l'inserimento dell'inciso "*ivi compresa l'attività di revisione legale dei conti*" il Legislatore avrebbe inteso chiarire che tale tipologia di controllo deve, in ogni caso, essere attribuita ad un soggetto, organo di controllo o revisore, da individuarsi da parte della società, non essendo ragionevole ritenere che il fine perseguito dal Legislatore sia stato solamente quello di indicare la possibilità di affidare all'organo di controllo anche l'attività di revisione. Per contro, una diversa lettura dell'art. 2477 del Codice Civile che porti a ritenere possibile, nei casi di istituzione obbligatoria, optare per la nomina del solo organo di controllo (in composizione monocratica o collegiale), incaricato unicamente del controllo sulla gestione, non risulterebbe a nostro avviso neppure pienamente conforme con l'assetto comunitario previsto, in passato, dalla IV e dalla VII Direttiva e oggi, dalla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013²⁸.

3.2. La necessaria esternalizzazione della revisione legale dei conti, in caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, ove tale attività non sia espressamente attribuita a quest'ultimo dall'atto costitutivo

Le condizioni stabilite dall'art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile affinché possa realizzarsi il cumulo delle funzioni di controllo della gestione e di revisione legale in capo al collegio sindacale sono, come noto, (i) che la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e (ii) che l'internalizzazione della revisione legale sia prevista dall'atto costitutivo²⁹.

²⁸ Cfr. G. VERNA, *Sindaco Unico o revisore: semplificazione o irragionevolezza?* in Soc., 2012, pag. 551 ove si sottolinea che "la materia è regolata dalle leggi comunitarie che il legislatore nazionale ha introdotto ed è tenuto ad introdurre nel nostro ordinamento" e che "tutte e tre i tipi di società di capitale, quindi anche le S.r.l. (art. 1 IV direttiva), devono sottoporre i conti annuali a revisione contabile affidata a revisori indipendenti, espressamente qualificati dai rispettivi ordinamenti nazionali (art. 51, comma 1); le società di capitali di minori dimensioni, che non superano due dei tre noti parametri comunitari (recepiti nell'art. 2435 bis c.c.) possono essere esentate dalla revisione legale (art. 51, comma 2)"; P. BENAZZO, *I controlli interni nella S.r.l. dal 1942 al 2012*, in RDS, 2013, pagg. 38 e ss. Le condivisibili considerazioni di G. Verna appaiono essere ancora attuali anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova direttiva contabile, n. 2013/34/UE (cfr. in tal senso, parrebbe, anche N. DE LUCA, *Noterelle su controllo e revisione nelle S.r.l. minori*, in Riv. dott. comm., 2014, nota 1). Quest'ultima Direttiva, infatti, pone l'obbligo della revisione legale per tutte le imprese che superano soglie sostanzialmente analoghe a quelle che erano già previste dalla IV Direttiva.

²⁹ A ciò occorre aggiungere che, in base agli artt. 16, comma 2 e 19-bis, comma 2 del D.Lgs. 39/2010, sono altresì obbligate ad affidare la revisione legale dei conti ad un soggetto esterno tutte le società che siano qualificabili come enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI) nonché le società controllate da EIP o ESRI, le società che controllano EIP o ESRI e le società sottoposte a comune controllo con EIP o ESRI.

Dal momento che, in virtù del rinvio alla disciplina delle S.p.A. effettuata dall'art. 2477, comma 4, del Codice Civile, la regola dell'art. 2409-*bis*, comma 2, del Codice Civile trova piena applicazione alle S.r.l., l'affidamento all'organo di controllo interno della revisione legale dei conti potrà avvenire, oltre che in assenza dell'obbligo di consolidamento³⁰, solo in presenza di un'apposita clausola dello statuto che disponga in tal senso³¹. In mancanza di una tale clausola, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, cod. civ., applicabile *in toto* alle S.r.l. tenute alla revisione legale, quest'ultima dovrà necessariamente essere affidata ad un soggetto esterno, revisore persona fisica o società di revisione.

Appare d'altronde evidente, più in generale, come il Legislatore abbia voluto esprimere una preferenza per l'esternalizzazione della revisione legale, così come nella S.p.A., anche nella S.r.l.. Peraltro, in proposito, può essere osservato come la possibilità di *non* esternalizzare la revisione legale dei conti, procedendo alla sua attribuzione ad un organo della società, ossia ad un soggetto *interno* alla stessa, sia pressoché un *unicum* nel contesto europeo, atteso che né la Direttiva 2006/43/CE, né la Direttiva 2014/56/UE prevedono una simile opzione.

3.3. Il generico richiamo al “revisore” dev'essere inteso come riferito sia al revisore legale persona fisica, sia alla società di revisione

Un'ulteriore questione interpretativa merita qualche rapido cenno. Ci si è chiesti se l'art. 2477 del Codice Civile con l'espressione “revisore” intenda fare riferimento al solo revisore legale persona fisica ovvero anche alle società di revisione. ASSIREVI ritiene che l'interpretazione estensiva, che ha finora incontrato consenso unanime, secondo cui la società può indifferentemente procedere alla nomina del revisore persona fisica o della società di revisione, sia quella corretta. Si consideri, in proposito, come, sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, (i) sia previsto un unico registro dei revisori, in cui possono essere iscritti tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche (cfr. art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 39/2010) e (ii) revisori legali e società di revisione possano entrambi svolgere la revisione legale dei bilanci in relazione a qualsiasi tipologia di società, anche se EIP, ivi incluse le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, o ESRI senza più alcun tipo di preclusione. In tal senso, appare evidente come il generico riferimento al “revisore” non abbia ragione di essere letto come limitato al solo revisore legale persona fisica³².

³⁰ Anche alla luce degli orientamenti interpretativi emersi sul tema, può ritenersi ormai pacifica anche nelle S.r.l. l'obbligatoria attribuzione ad un soggetto esterno della revisione legale dei bilanci quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (cfr. CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, § *L'oggetto dei controlli*; ASSONIME, *Circolare 6/2012*, pag. 12; G. INSAUDO, *A proposito di sindaco unico*, in www.datevkoinos.it, 2012, pag. 28).

³¹ Sul tema, si veda anche CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, § *L'oggetto dei controlli*. In dottrina, cfr. M. VERBANO, *op. cit.*, pag. 3056; C. FIENGO, *op. cit.*, pag. 746; O. CAGNASSO, *op. cit.*, pag. 2442.

³² Cfr. CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, § *I soggetti attivi dei controlli*; CNDCEC, *Nota interpretativa aprile 2012*, pag. 9; A. BUSANI, in *Massimario delle operazioni societarie*, Milano, 2016, pag. 2002.

3.4. La proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione spetta, in assenza dell'organo di controllo, al Consiglio di Amministrazione

Un ultimo punto da considerare riguarda il procedimento di conferimento dell'incarico quando nelle S.r.l. si opti per il solo affidamento ad un soggetto esterno della revisione legale e non sia presente l'organo di controllo. In tal caso ci si chiede quale soggetto sarebbe incaricato di sottoporre all'assemblea la proposta motivata relativa all'incarico di *audit* che, normalmente, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010, compete all'organo di controllo.

Si ritiene condivisibile la posizione secondo cui il procedimento previsto dal D.Lgs. 39/2010 richiede, in questa circostanza, un adattamento. In questo senso il soggetto deputato a formulare la proposta all'assemblea, in assenza dell'organo di controllo monocratico o collegiale, non può che essere il Consiglio di Amministrazione³³.

4. CONCLUSIONI

Per tutte le considerazioni svolte in precedenza, si conferma che ASSIREVI ritiene non condivisibile la posizione³⁴ secondo cui sarebbe coerente col dato normativo una clausola statutaria che preveda l'attribuzione al revisore sia dell'attività di revisione legale, sia del controllo della gestione. In ogni caso, infatti, è possibile concludere che il revisore, come ampiamente già ribadito, non può che essere incaricato della sola revisione legale dei conti.

Più in generale, alla luce delle problematiche interpretative evidenziate, nonché dell'ampia flessibilità riconosciuta alle S.r.l. dall'art. 2477 del Codice Civile, all'atto della formulazione delle proposte di incarico di revisione relative ad S.r.l. occorrerà preliminarmente tenere in considerazione quanto previsto di volta in volta dagli statuti in tema di controlli.

In ogni caso, resta fermo, ad avviso di ASSIREVI, che nel nuovo sistema dei controlli delle S.r.l., nei casi di nomina obbligatoria, la funzione di revisione legale è comunque sempre prevista, indipendentemente dall'assetto prescelto dalla società³⁵. Conseguentemente, le alternative che potranno presentarsi nei casi di nomina obbligatoria sono:

- (i) l'affidamento della sola revisione legale al revisore (persona fisica o società di revisione);

³³ Cfr. M. MEOLI, *Il collegio sindacale e il sindaco unico nelle srl*, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di A. Aquilina, D. Boggiali, L. De Angelis, F. Landuzzi, M. Meoli, G. Mondarini, A. Monteverde, L. Renna, R. Vitale, Torino, 2016, pag. 628; CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, § I *oggetti attivi dei controlli*; ASSONIME, *Circolare 6/2012*, pagg. 12 e 13; A. BUSANI, *Massimario*, cit. pag. 2003; Id., *Adeguamento degli statuti*, cit., pag. 6; COMITATO REGIONALE CAMPANIA, *Massima n. 19*.

³⁴ Cfr. G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 229 e ss., F. FANTI, *op. cit.*, pag. 1223; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 124*, 3 aprile 2012, pag. 7 della Motivazione.

³⁵ Tale conclusione emerge anche da CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (cfr. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *op. cit.*, pag. 3) secondo cui i soci “*possono scegliere un sistema di controlli non solo soggettivamente ma anche qualitativamente diverso: optando per l'organo di controllo, monocratico o collegiale, a questi spetteranno al contempo, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore, entrambe le funzioni; optando per il revisore (o la società di revisione) il controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non anche la gestione*”. Vedi anche C. SOTTORIVA, *op. cit.*, pag. 1183.

- (ii) l'affidamento all'organo di controllo in composizione monocratica o collegiale sia del controllo della gestione sia della revisione legale, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409-*bis* del Codice Civile;
- (iii) l'affidamento della revisione legale al revisore (persona fisica o società di revisione) e del controllo della gestione all'organo di controllo in composizione monocratica o collegiale.

Aprile 2020

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."